Pubblicato il 24/02/2021

N. 01256/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05856/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2016, proposto dai signori -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Campania Napoli;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica; il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e per l'effetto domiciliati in Napoli, via Diaz, 11;

per l'accertamento

del diritto a vedersi corrispondere il trattamento economico di missione all'estero.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - la dott.ssa Angela Fontana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti agiscono per il riconoscimento del trattamento economico di missione all'estero previsto dall'articolo 1807 del decreto legislativo n.66/2010 nonché per vedersi riconoscere il connesso servizio prestato ai fini matricolari.

Essi rappresentano, in fatto, che tra il maggio 2009 e il febbraio 2010 il Governo Italiano cedette al Governo Libico n. 6 Motovedette classe "Bigliani" del Corpo della Guardia di Finanza, ottemperando a quanto espressamente previsto nel "Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione" sottoscritto tra Italia e Libia in data 30 agosto 2008.

A seguito di un episodio di guerriglia, due delle sei imbarcazioni di cui sopra furono completamente distrutte, mentre le restanti quattro unità navali furono seriamente danneggiate.

Nell'agosto del 2013, le suddette unità navali danneggiate furono trasferite a Napoli, presso il Comprensorio Logistico della Guardia di Finanza di Miseno, facente parte del Reparto Tecnico di Supporto di Nisida, per essere ivi custodite e sottoposte a lavori di ristrutturazione e rimessa in efficienza con i fondi previsti dall'articolo 1, comma 25, D.L. n. 227 del 28 dicembre 2012.

Con provvedimento datato 11 settembre 2013 i ricorrenti furono destinati a tali navi affinchè fosse assicurato a) il ripristino dell'efficienza e la manutenzione

delle predette Unità Navali; b) l'attività di vigilanza armata a bordo.

Con Decreti Legge n. 114 del 10 ottobre 2013, n. 2 dell'1 agosto 2014 e n. 109 del 16 gennaio 2014, fu autorizzata la proroga della partecipazione del personale del Corpo della Guardia di Finanza alla missione in Libia, tra l'altro, "... per la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano alla Guardia costiera Libica ..."

Con il ricorso in esame, i ricorrenti chiedono che venga accertato il loro diritto a percepire il trattamento di missione all'estero in virtù del fatto che le navi sulle quali hanno prestato servizio erano navi libiche (battevano la bandiera di quello Stato) e del fatto che i decreti legge citati del 2013 e del 2014 avevano espressamente destinato fondi per la missione in Libia, ricomprendendovi anche l'attività che consisteva nella manutenzione delle navi italiane cedute alla Libia.

Tale destinazione di fondi, secondo la prospettiva dei ricorrenti, doveva ritenersi anche volta alla corresponsione degli emolumenti a favore del personale militare addetto a quelle imbarcazioni.

In particolare, i ricorrenti rappresentano di essere stati anche incaricati dello svolgimento di servizio armato a bordo allo scopo di prevenire eventuali attacchi terroristici.

Ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni, essi rappresentano che:

- le predette n. 4 unità navali libiche, sono regolarmente inscritte nel Naviglio Militare Libico ed inalberano la Bandiera dello Stato Libico;

- la consolidata giurisprudenza resa in ordine al concetto di "territorialità dello Stato" - formatasi sulla base dell'art. 4 del Codice della navigazione in combinato disposto con l'art. 4, co. 2, del Codice penale - è concorde nel ritenere che le unità navali sono sottoposte alla sovranità dello Stato cui appartengono ed equiparate al relativo Territorio.

2. Si è costituita l'amministrazione intimata difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il quadro normativo su cui i ricorrenti fondano le proprie pretese deve essere integrato da ulteriori fonti che parimenti disciplinano la peculiare fattispecie e che di seguito verranno esposte.

3.1 L'art. 1, comma 21, del d.l. n. 114 del 2013, convertito nella legge n. 135 del 2013 dispone che: "*E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.895.192 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n.*

227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12. per garantire la manutenzione ordinaria delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo

svolgimento di attivita' addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani".

3.1 Il testo dell'art. 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), è il seguente: "1. *Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge è corrisposta al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.941, nelle misure di seguito*

indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali".

L'art. 2 del regio decreto 941 del 1926, richiamato nella suddetta disposizione, dispone che: "*Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno. Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto del viaggio aumentato delle spese di vitto*".

4. Dalla lettura sistematica del decreto legge e delle fonti in esso richiamate, emerge che l'indennità di missione spetta quando il servizio venga svolto fuori dal territorio dello Stato italiano, in considerazione dell'espresso richiamo al passaggio del confine nazionale, e che essa spetta anche per i servizi di manutenzione svolti sulle navi cedute dal Governo Italiano alla Libia ma che, in ogni caso, vengano svolti in territorio straniero.

A tale conclusione, infatti, si perviene dalla lettura del successivo articolo 2 che in punto di disciplina delle disposizioni in materia di personale richiama quanto previsto dall'art. 3 della legge 108 del 2009 il quale riconosce l'indennità per missione con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, peraltro richiamando le disposizioni contenute nel regio decreto 941 del 1926.

Quest'ultimo all'art. 2, come si è detto, contiene una previsione che consente di avvalorare quanto detto proprio indicando che possa configurarsi un diritto al trattamento di missione quando il militare svolga attività all'estero.

Il complesso normativo evidenzia come il trattamento di missione sia, in sostanza, una compensazione per i disagi che il militare deve sopportare per il servizio svolto al di fuori del territorio nazionale.

5. Nel caso in esame, i ricorrenti hanno prestato il loro servizio in Italia.

Essi tuttavia, ritengono che, trattandosi di navi battenti bandiera libica che, pur se alloggiate in acque italiane, sono sottoposte alla sovranità del governo libico e, dunque, il loro servizio dovrebbe essere considerato come reso all'estero.

5.1 Quanto alla dedotta sovranità dello Stato libico sulle navi in parola, deve essere esaminata la disciplina internazionale relativa alla individuazione dei presupposti che concorrono nella individuazione del concetto di sovranità di uno Stato su una imbarcazione.

Nel diritto consuetudinario, si intende che la nazionalità della **nave** dello stato di bandiera si esprime nel diritto di potere di governo esclusivo sulla comunità navale che si esercita attraverso il comandante.

In tali sensi anche la espressa previsione dell'art. 29 della **Convenzione** sul diritto del mare del 1982 il quale dispone che: "*Ai fini della presente **Convenzione**, per «**nave** da guerra» si intende una **nave** che appartenga alle Forze Armate di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello stato e iscritto nell'apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare*".

Il comandante di una **nave** è, infatti, da considerarsi dal punto di vista internazionale, come organo dello Stato.

Il quadro dei principi di diritto internazionale va completato ricordando la previsione dell'art. 92 della **Convenzione** di Monetego Bay il quale prevede che le navi navigano sotto la bandiera di un solo Stato e sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva in alto mare.

La norma, secondo principi consolidati, va interpretata nel senso di riservare allo stato di bandiera soltanto l'attività di imperio a bordo della **nave**.

6. La disamina delle fonti nazionali e dei principi di diritto internazionale induce a ritenere che il servizio prestato dai ricorrenti sulle navi battenti bandiera libica ma collocate nel territorio italiano non possa essere ritenuto alla stregua di una

missione svolta all'estero onde la infondatezza della pretesa patrimoniale per la quale essi agiscono in giudizio.

Le navi in parola, non naviganti ma ferme in acque territoriali italiane, non erano sotto il comando di alcun ufficiale di nazionalità libica e, pertanto, non possono essere considerate territorio straniero per il solo fatto che battevano bandiera libica ed erano registrate presso quel Paese.

7. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso è infondato e va respinto.

Sussistono, tuttavia, i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5856 del 2016, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Angela Fontana	**Santino Scudeller**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.